**ART. 22 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

**CON PREAVVISO**

1. Ad integrazione di quanto stabilito al punto 2 dell’art. **53** (Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso) del CCNL delle Attività Ferroviarie, per i lavoratori delle Società del Gruppo FS nella retribuzione giornaliera di riferimento ai fini del calcolo dell’indennità di preavviso di cui al citato art. **53**, sono comprese le seguenti ulteriori voci retributive:

a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 28 del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**;

b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 30 del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**, con le modalità di erogazione ivi previste;

c) assegno ad personam, di cui al punto 2 dell’art. 41 (Disposizioni finali) del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**;

d) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all’art. 34 del presente **contratto**.